



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 DEL 18/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)- CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019 - ATTO PROPOSITIVO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2019 addì 18 del mese di *Marzo* dalle ore 09.00 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome	Carica	Presente
Francesco Dessì	Sindaco	Si
Corda Silvano	Assessore	Si
Craboledda Enrico	Assessore	Si
Farigu Daniela	Assessore	Si
Marras Gianluigi	Assessore	Si
Melis Carla	Assessore	Si
Piga Beniamino	Assessore	Si
Presenti 7		Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Contini Maria Efisia;

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e dell'ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti);

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2014 è stato istituito il tributo servizi indivisibili (TASI) e sono state determinate le aliquote TASI e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 05/09/2014 è stata rideterminata l'aliquota per i fabbricati Rurali ad uso strumentali, come di seguito specificato:

- Aliquota 1,5 per mille: Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie) e unità immobiliari ad esse equiparate;
- Aliquota 1,1 per mille: Altri fabbricati e aree fabbricabili;
- Aliquota Azzerata: Fabbricati Rurali ad uso strumentale iscritti in categoria D10;

Visto il Regolamento I.U.C., approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 62 del 28/08/2014 n. 62 e s.m.i.;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti I.M.U. e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Dato atto che le principali novità introdotte dalla norma sopraccitata, hanno carattere obbligatorio e pertanto sono applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni, e che le modifiche introdotte alla determinazione della base imponibile I.M.U. sono applicate anche alla TASI;

Rilevato inoltre, che il comma 14 art. 1 della Legge di Stabilità 2016, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI per le abitazioni principali.

In particolare ai punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

Dato atto che con la modifica di cui sopra, è stata disposta la non applicazione della TASI alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2018 si è provveduto a confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI approvate con deliberazione C.C. n. 46 del 26/06/2015;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relativi pertinenze;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni e attività forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività;



- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi nei servizi a domanda individuale;

Ritenuto necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale una proposta di conferma per l'anno 2019 delle aliquote TASI, che generano un previsione di entrata pari a € 320.000,00 da destinare alla copertura di quota parte delle spese presunte per il medesimo periodo di servizi quali:

- € 148.496,88 spese Settore Polizia Locale
- € 1.475.397,00 spese per servizi di Illuminazione;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che con decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 e successivo decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 (pubbl. sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019) viene differito il termine per l'approvazione del bilanci previsione degli enti locali 2019/2021 al 31 marzo 2019;

Dato Atto che il funzionario Responsabile del tributo è la dottoressa Romina Pilia, quale Funzionario Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato, Economato, nominata con Decreto Sindacale n. 37 del 20/07/2018;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

UNANIME

DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2019 le aliquote TASI, come di seguito elencate:

- Aliquota 1,5 per mille: Abitazioni principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- Aliquota 1,1 per mille: Altri fabbricati e aree fabbricabili;
- Aliquota 0 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti nella categoria D10 di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L n. 557/1993;

2. Di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2019, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

3. Di dare atto che la Legge di Stabilità 2016 ha disposto la non applicazione della TASI alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

4. Di stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI in n.2 rate con scadenza identica a quella stabilita dalla Legge vigente per l'I.M.U. nei mesi di giugno e dicembre;

5. Di dare atto che il versamento della TASI potrà essere fatto mediante F24 e bollettino di CCP apposito;

6. Di dare atto che le aliquote Tasi sono correlate alla copertura di una quota parte dei servizi indivisibili erogati dal comune i cui relativi costi sono riportati in premessa;



7. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori per il parere di competenza;
8. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997;
9. Di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all'unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Contini Maria Efsia

IL SINDACO
F.to Francesco Dessì

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Contini Maria Efsia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO